



RinG
Progetto "Una rete per le Donne"
prosecuzione

1.2 Maternità e paternità, conciliazione e parità
Congedo obbligatorio di maternità

Congedo di maternità lavoratrici dipendenti

<p>A chi spetta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alle lavoratrici dipendenti che hanno un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo. ✓ Alle disoccupate o sospese solo se il congedo di maternità inizia entro 60 gg dall'ultimo giorno di lavoro oppure se hanno diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione. ✓ Alle disoccupate che negli ultimi 2 anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, solo se se il congedo di maternità inizia entro 180 gg dall'ultimo giorno di lavoro e sono stati versati all'INPS 26 contributi settimanali dei due anni precedenti l'inizio del congedo. ✓ Alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato e determinato che nell'anno di inizio del congedo hanno effettuato almeno 51 gg di lavoro. ✓ Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno 26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo stesso. ✓ Alle lavoratrici a domicilio (art. 61 T.U. Maternità/paternità), LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità), ex IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo) ✓ Al padre, in presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità (vedere schede 1.8 Congedi e agevolazioni per i papà). ✓ Ai genitori adottivi e affidatari (vedere scheda 1.9 In caso di adozione e affidamento).
<p>Durata e modalità di fruizione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 5 mesi di astensione, di cui 2 mesi prima del parto e il giorno del parto e 3 mesi successivi al parto, a meno che la lavoratrice non chieda la flessibilità. ✓ La flessibilità è la possibilità (solo in assenza di condizioni di rischio per la salute della donna) della lavoratrice di proseguire l'attività lavorativa durante l'8° mese di gravidanza e conseguentemente di prolungare il periodo di congedo di maternità dopo il parto per un numero di giorni pari a quelli lavorati nel corso dell'8° mese. L'attività lavorativa nel corso dell'8° mese può essere interrotta in qualsiasi momento dalla lavoratrice con conseguente inizio del congedo di maternità ✓ Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro può essere allungato in caso di condizioni di lavoro incompatibili con la gravidanza e il puerperio (vedere scheda 1.10 Tutele in caso di condizioni lavorative particolari) o in caso di gravidanza a rischio
<p>Quanto spetta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L' 80% dello stipendio giornaliero calcolato, in genere, sulla base dell'ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo. ✓ In caso di part-time verticale: l'indennità di maternità spetta per tutto il periodo di maternità, compreso quello rientrante nella pausa lavorativa, quando l'astensione obbligatoria inizia nel corso di una fase lavorativa o entro 60 giorni dall'ultimo giorno lavorato; l'indennità di maternità spetta per le sole giornate di astensione incluse nei periodi previsti di lavoro (non va

	<p>corrisposta, quindi, per le giornate comprese nella pausa contrattuale), quando l'astensione obbligatoria inizia oltre 60 giorni dall'ultimo giorno lavorato.</p>
Novità introdotte col Jobs Act	<p>✓ Parto anticipato (art. 1 c.ma 1 lett. a del Dlgs. 80/2015): in caso di nascita prematura del figlio, la lavoratrice può aggiungere i giorni di maternità non goduti prima del parto a quelli successivi alla nascita, anche se la somma totale supera i cinque mesi (prima invece questo tetto non era superabile).</p> <p>✓ Ricovero del neonato (art. 2 c.ma 1 lett. b del Dlgs. 80/2015): è possibile sospendere il congedo di maternità nei primi tre mesi successivi al parto in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, una sola volta per ogni figlio, presentando apposita certificazione medica che attesti la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa. La possibilità di sospensione della maternità in caso di ricovero del neonato è estesa anche nei casi di adozione o affidamento (art. 4)</p> <p>✓ Risoluzione del rapporto di lavoro (art. 3 del DLgs. 80/2015): la lavoratrice ha diritto all'indennità di maternità anche se durante il congedo interviene licenziamento per giusta causa (prima, il diritto all'indennità era garantito solo in caso di cessazione attività o scadenza del contratto).</p> <p>✓ Dimissioni (art. 12 del DLgs. 80/2015): la lavoratrice che si dimette nel periodo in cui è tutelata dal licenziamento (il primo anno di vita del bambino) non è tenuta al preavviso. Idem per il padre che prende il congedo di maternità al posto della madre (nei casi in cui è previsto, quali grave malattia o decesso della madre).</p> <p>✓ Durata delle novità: Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 24 si applicano in via sperimentale per il 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è stato condizionato all'entrata in vigore di decreti legislativi attuativi che individuino adeguata copertura finanziaria. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è stato condizionato all'entrata in vigore di decreti legislativi attuativi che individuino adeguata copertura finanziaria. Si prevede che nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti a decorrere dal 1° gennaio 2016 le disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 siano applicate come da testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.</p>
Presentazione della domanda	<p>✓ La domanda va presentata all'INPS prima dell'inizio dell'astensione dall'attività lavorativa e comunque entro 1 anno a partire dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità .</p> <p>✓ Per avvalersi della flessibilità, la lavoratrice deve farsi rilasciare, entro la fine del settimo mese di gravidanza, le certificazioni mediche attestanti l'assenza di situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro.</p>
Informazioni più dettagliate	<p>✓ pagina dedicata INPS Maternità e paternità http://www.INPS.it/portale/default.aspx?itemdir=5804</p> <p>✓ T.U. maternità/paternità (dlgs. 151/2001) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg</p>

- ✓ Decreto attuativo Jobs Act (Dlgs. 80/2015 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro)
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00094/sg>
- ✓ Sito dedicato al Jobs act, contenente news sulle circolari INPS e altre informazioni utili
<http://www.jobsact.lavoro.gov.it/News/Pagine/default.aspx>

Indennità e congedo obbligatorio lavoratrici gestione separata

<p>A chi spetta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS, a condizione che nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità risultino versati almeno 3 contributi mensili. ✓ Il D.M. 12.07.2007 (vedere circolare INPS n. 137/2007) ha previsto l'estensione dell'astensione obbligatoria, in favore anche di: lavoratrici a progetto e categorie assimilate; associate in partecipazione; libere professioniste iscritte alla gestione separata; lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali; lavoratrici riconducibili alle categorie "tipiche" (amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica); lavoratrici titolari di rapporti di "lavoro autonomo occasionale"; venditori "porta a porta". ✓ Il padre, in presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità (vedere schede 1.8 Congedi e agevolazioni per i papà). ✓ I genitori adottivi e affidatari (vedere scheda 1.9 In caso di adozione e affidamento).
<p>Durata e modalità di fruizione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 5 mesi di astensione, di cui 2 mesi prima del parto e il giorno del parto e i 3 mesi successivi al parto a meno che la lavoratrice non chieda la flessibilità. ✓ La flessibilità è la possibilità (solo in assenza di condizioni di rischio per la salute della donna) della lavoratrice di proseguire l'attività lavorativa durante l'8° mese di gravidanza e conseguentemente di prolungare il periodo di congedo di maternità dopo il parto per un numero di giorni pari a quelli lavorati nel corso dell'8° mese. L'attività lavorativa nel corso dell'8° mese può essere interrotta in qualsiasi momento dalla lavoratrice con conseguente inizio del congedo di maternità. ✓ Le professioniste iscritte alla gestione separata INPS non hanno obbligo di astensione; tuttavia la permanenza al lavoro comporta la perdita del diritto all'indennità di maternità. ✓ Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro può essere allungato in caso di condizioni di lavoro incompatibili con la gravidanza e il puerperio (vedere scheda 1.10 Tutele in caso di condizioni lavorative particolari) o in caso di gravidanza a rischio.
<p>Quanto spetta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'80% del reddito medio giornaliero moltiplicato per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile
<p>Novità introdotte dal Jobs Act</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ In caso di adozione (art. 13 del Dlgs. 80/2015): è istituita per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS, che non abbiano altre forme di previdenza obbligatorie, un'indennità di maternità per i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia. ✓ Mancato versamento dei contributi (art. 13 del Dlgs. 80/2015): automaticità dell'indennità di maternità, ovvero l'erogazione dell'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi da parte del Committente ✓ Durata delle novità: Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 24 si applicano in via sperimentale per il 2015 e per le sole

	giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è condizionato all'entrata in vigore di decreti legislativi attuativi che individuino adeguata copertura finanziaria. Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti a decorrere dal 1° gennaio 2016 le disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
Presentazione della domanda	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La domanda va presentata all'INPS prima dell'inizio dell'astensione dall'attività lavorativa e comunque entro 1 anno a partire dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità . ✓ Per avvalersi della flessibilità, la lavoratrice deve farsi rilasciare, entro la fine del settimo mese di gravidanza, le certificazioni mediche attestanti l'assenza di situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro.
Informazioni più dettagliate	<ul style="list-style-type: none"> ✓ pagina dedicata INPS Maternità e paternità http://www.INPS.it/portale/default.aspx?itemdir=5804 ✓ T.U. maternità/paternità (dlgs. 151/2001) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg ✓ Decreto attuativo Jobs Act (Dlgs. 80/2015 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00094/sg ✓ Sito dedicato al Jobs act, contenente news sulle circolari INPS e altre informazioni utili http://www.jobfact.lavoro.gov.it/News/Pagine/default.aspx ✓ Circolare INPS n. 137/2007 http://www.INPS.it/circolari/Circolare%20numero%20137%20del%2021-12-2007.htm

Indennità e congedo lavoratrici autonome

A chi spetta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte alla gestione dell'INPS in base all'attività svolta ed in regola con il versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo di maternità (due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa). ✓ L'indennità può essere richiesta anche nei casi in cui l'iscrizione alla propria gestione sia avvenuta successivamente alla data di inizio del periodo indennizzabile per maternità. Se l'iscrizione è avvenuta entro i termini di legge (30 gg dall'inizio dell'attività per artigiani e commercianti e 90 gg dall'inizio dell'attività negli altri casi) l'indennità spetta per l'intero periodo di maternità (qualora l'attività lavorativa sia iniziata in data precedente alla data di inizio del periodo di maternità) oppure per il periodo successivo all'inizio dell'attività lavorativa (se il lavoro è iniziato dopo l'inizio del periodo di maternità). Se l'iscrizione è avvenuta oltre i termini di legge l'indennità di maternità spetta a partire dalla data della domanda di iscrizione alle gestione di appartenenza. ✓ Il padre, in presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità (vedere schede 1.8 Congedi e agevolazioni per i papà). ✓ Indennità e congedo spettano anche ai genitori adottivi e affidatari (vedere scheda 1.9 In caso di adozione e affidamento).
Durata e modalità di fruizione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cinque mesi di astensione, di cui 2 mesi prima del parto e il giorno del parto e i 3 mesi successivi al parto o. ✓ L'indennità non comporta obbligo di astensione dall'attività lavorativa autonoma.
Quanto spetta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto
Novità introdotte dal Jobs Act	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Congedo di paternità (artt. 5,15,18 del dlgs. 80/2015): La possibilità per il padre di usufruire del congedo di paternità al posto della madre, o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre,), attualmente valida solo per i lavoratori dipendenti, è estesa anche nei casi in cui la madre, o il padre, o entrambi, siano lavoratori autonomi o liberi professionisti. ✓ Adozioni internazionali (artt. 16 e 20 del dlgs. 80/2015): Alle lavoratrici autonome/imprenditrici agricole e libere professioniste spetta l'indennità di maternità con le stesse regole previste per le dipendenti (prima, invece, era limitata al caso di minore fino a sei anni di età) ✓ Durata delle novità: Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 24 si applicano in via sperimentale per il 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è condizionato all'entrata in vigore di decreti legislativi attuativi che individuino adeguata

	copertura finanziaria. Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti a decorrere dal 1° gennaio 2016 le disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
Presentazione della domanda	✓ La domanda deve essere presentata all' INPS dopo l'evento e comunque entro 1 anno a partire dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità.
Per informazioni più dettagliate	<ul style="list-style-type: none"> ✓ pagina dedicata INPS Maternità e paternità http://www.INPS.it/portale/default.aspx?itemdir=5804 ✓ T.U. maternità/paternità (dlgs. 151/2001) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg ✓ Decreto attuativo Jobs Act (Dlgs. 80/2015 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00094/sg ✓ Sito dedicato al Jobs act, contenente news sulle circolari INPS e altre informazioni utili http://www.jobsact.lavoro.gov.it/News/Pagine/default.aspx

Indennità e congedo libere professioniste

A chi spetta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alle libere professioniste iscritte a una cassa di previdenza e assistenza (vedere allegato D del TU contenente elenco degli enti), ma solo se non svolgono altra attività di lavoro dipendente, autonomo, di imprenditoria agricola o commerciale (cfr. Risposta del ministero del lavoro all'interpello 22/2013). ✓ Il padre, in presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità (vedere schede 1.8 Congedi e agevolazioni per i papà). ✓ Indennità e congedo spettano anche ai genitori adottivi e affidatari (vedere scheda 1.9 In caso di adozione e affidamento).
Durata e modalità di fruizione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'indennità è corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, per 5 mesi (i due mesi antecedenti e i tre mesi successivi al parto).
Quanto spetta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'80% del reddito denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda. Tale indennità non può essere in ogni caso inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80% del salario minimo giornaliero previsto dalla legge per il tipo di lavoro svolto e non può essere superiore a cinque volte tale l'importo minimo, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire un importo massimo più elevato. ✓ Nel caso in cui la libera professionista svolga anche un'attività subordinata part-time, l'ente previdenziale principale integra la parte di indennità fino alla concorrenza della misura minima prevista dall'ente che gestisce il sistema previdenziale della lavoratrice autonoma (Riposta all'interpello 22/2013).
Novità introdotte dal Jobs Act	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Congedo di paternità (artt. 5,15,18 del dlgs. 80/2015): La possibilità per il padre di usufruire del congedo di paternità al posto della madre, o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre,), attualmente valida solo per i lavoratori dipendenti, è estesa anche nei casi in cui la madre, o il padre, o entrambi, siano lavoratori autonomi o liberi professionisti. ✓ Adozioni internazionali (artt. 16 e 20 del dlgs. 80/2015): Alle lavoratrici autonome/imprenditrici agricole e libere professioniste spetta l'indennità di maternità con le stesse regole previste per le dipendenti (prima, invece, era limitata al caso di minore fino a sei anni di età) ✓ Durata delle novità: Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 24 si applicano in via sperimentale per il 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è condizionato all'entrata in vigore di decreti legislativi attuativi che individuino adeguata copertura finanziaria. Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti a decorrere dal 1° gennaio 2016 le disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo vigente prima

	dell'entrata in vigore del presente decreto.
Presentazione della domanda	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le professioniste a Partita IVA iscritte a una cassa di previdenza devono inviare all'ente di categoria la domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 gg dal parto. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III e al Capo XI (lav. Autonome).
Per informazioni più dettagliate	<ul style="list-style-type: none"> ✓ pagina dedicata INPS Maternità e paternità http://www.INPS.it/portale/default.aspx?itemdir=5804 ✓ T.U. maternità/paternità (dlgs. 151/2001) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg ✓ Decreto attuativo Jobs Act (Dlgs. 80/2015 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00094/sg ✓ Sito dedicato al Jobs act, contenente news sulle circolari INPS e altre informazioni utili http://www.jobsact.lavoro.gov.it/News/Pagine/default.aspx ✓ Risposta del Ministero del lavoro all'interpello 22/2013 http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/222013.pdf

Assegno di maternità dello stato per lavoratrici atipiche o discontinue

<p>A chi spetta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alle madri, italiane o straniere residenti in Italia al momento del parto o dell'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di alcuni requisiti contributivi: <ul style="list-style-type: none"> • lavoratrice o disoccupata che ha 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti la data del parto • disoccupata che ha fruito in passato di determinate prestazioni economiche (mobilità, disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti, CIGO o CIGS, malattia, maternità, Attività Socialmente Utili o Lavori di Pubblica Utilità) a condizione che tra l'ultimo giorno della prestazione economica fruita e la data del parto non sia trascorso un periodo superiore a quello di godimento della prestazione stessa; in ogni caso, il periodo tra l'ultimo giorno di godimento della prestazione e la data del parto non può essere superiore a 9 mesi. ✓ Le cittadine extracomunitarie devono essere in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. ✓ L'assegno può essere richiesto dal padre a particolari condizioni (vedere scheda 1.8)
<p>Quanto spetta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Un assegno di importo calcolato di anno in anno dall'INPS (vedere pagine dedicate). ✓ L'assegno viene erogato in misura intera, se la madre non ha diritto all'indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità). L'assegno viene erogato per differenza (c.d. quota differenziale), nel caso in cui la madre ha diritto ad un'indennità di maternità (o ad un altro trattamento economico per maternità) di importo complessivo inferiore a quello dell'assegno. ✓ L'assegno viene pagato per ogni figlio/a. Quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l'importo dell'assegno è moltiplicato per il numero dei/delle nati/e.
<p>Modalità di presentazione della domanda</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La domanda deve essere presentata alla sede INPS entro 6 mesi (termine perentorio) dalla nascita del/la bambino/a.
<p>Informazioni più dettagliate</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pagina INPS dedicata all'assegno di maternità dello Stato e dei Comuni https://www.INPS.it/portale/default.aspx?siID=%3B0%3B5673%3B5690%3B&lastMenu=5690&iMenu=1&iNodo=5690&p4=2 ✓ Pagina INPS dedicata all'assegno di maternità dello Stato http://www.INPS.it/portale/default.aspx?siID=%3B0%3B5673%3B6449%3B6450%3B6479%3B6476%3B6477%3B&lastMenu=6477&iMenu=1&iNodo=6477&p4=2

Assegno di maternità del Comune per le madri non lavoratrici

A chi spetta	<ul style="list-style-type: none">✓ Alle cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato✓ Alle cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.✓ L'assegno può essere richiesto da altri famigliari (a condizione che il richiedente sia cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso della carta di soggiorno e residente in Italia) nei seguenti casi di impossibilità della madre a richiedere l'assegno:<ul style="list-style-type: none">• Madre minore di età, abbandono del figlio da parte della madre o affidamento esclusivo al padre: l'assegno può essere richiesto dal padre maggiorenne a condizione che il figlio sia iscritto nella famiglia anagrafica del padre, non sia affidato ad altre persone e la madre, al momento del parto, risulti regolarmente residente e soggiornante in Italia.• Madre e padre minorenni: l'assegno può essere richiesto dal genitore della madre, in nome e per conto della figlia minorenni regolarmente soggiornante in Italia al momento del parto. In mancanza del genitore, l'assegno può essere richiesto dal legale rappresentante della minorenni.• Decesso della madre (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo): l'assegno che sarebbe spettato alla madre può essere richiesto dal padre (o dal coniuge della donna adottiva/affidataria), a condizione che il figlio sia iscritto nella famiglia anagrafica del padre e non sia affidato ad altre persone.• Separazione legale tra i coniugi adottivi o affidatari: se l'assegno non è stato richiesto dalla madre adottiva o affidataria, può essere richiesto dall'adottante o dall'affidatario preadottivo riguardo al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica.• Adozione speciale di cui all'art.44, comma 3, legge 184/1983: l'assegno può essere richiesto dall'adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica, sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi.• Minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori: l'assegno è richiesto dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore sia nella sua famiglia anagrafica.
Quanto spetta	<ul style="list-style-type: none">✓ Un assegno di importo calcolato di anno in anno dall'INPS in misura intera, se la madre non è lavoratrice e per per differenza (c.d. quota differenziale), nel caso in cui la madre ha diritto ad un'indennità di maternità (o ad un altro trattamento economico per maternità) di importo complessivo inferiore rispetto all'importo dell'assegno.✓ L'assegno viene pagato per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l'importo dell'assegno è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

Presentazione della domanda	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino. L'assegno è pagato dall'INPS dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento. ✓ Al momento della domanda occorre presentare autocertificazione di dono aver fatto domanda per lo stesso figlio dell'assegno di maternità a carico dello Stato.
Informazioni piu' dettagliate	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pagina INPS dedicata all'assegno di maternità dello Stato e dei Comuni https://www.INPS.it/portale/default.aspx?SID=%3B0%3B5673%3B5690%3B&lastMenu=5690&iMenu=1&iNodo=5690&p4=2 ✓ Pagina dedicata INPS assegno di maternità dei comuni http://www.INPS.it/portale/default.aspx?SID=%3B0%3B5673%3B6449%3B6450%3B6478%3B6479%3B6480%3B&lastMenu=6480&iMenu=1&iNodo=6480&p4=2